



Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

Titolo I – Ambito di applicazione

Art. 1 – Finalità

Titolo II – Istituzione, attivazione e valutazione dei Corsi di dottorato

Art. 2 – Istituzione dei Corsi

Art. 3 – Accredimento dei Corsi

Art. 4 – Attivazione dei Corsi già accreditati

Art. 5 – Risorse finanziarie

Art. 6 – Valutazione dei Corsi

Titolo III - Organi e Regolamenti dei Corsi

Art. 7 – Organi dei Corsi

Art. 8 – Il Collegio e il Supervisore

Art. 9 – Il Coordinatore

Art. 10 – Regolamenti dei Corsi

Titolo IV. Scuola dottorale di Ateneo

Art. 11 - Scuola dottorale di Ateneo

Titolo V – Requisiti e modalità di accesso

Art. 12 – Requisiti di accesso

Art. 13 – Bando di selezione e modalità di partecipazione

Art. 14 – Commissioni esaminatrici per l'accesso ai Corsi

Art. 15 – Prove di selezione

Art. 16 – Graduatorie di merito e procedure di ammissione

Art. 17 - Ammissione in sovrannumero

Art. 18 – Tasse e contributi di iscrizione

Titolo VI – Sostegno finanziario

Art. 19 - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

Titolo VII – Norme relative allo status di dottorando

Art. 20 – Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 21 – Attività compatibili con i Corsi

Art. 22 – Incompatibilità e divieto di cumulo

Art. 23 – Sospensione, esclusione e rinuncia agli studi

Art. 24 – Proprietà dei risultati della ricerca e confidenzialità

Titolo VIII - Conseguimento del titolo e deposito della tesi

Art. 25 – Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca/Ph.D.

Art. 26 – Conferimento del titolo

Titolo IX – Convenzioni e consorzi

Art. 27 – Corsi in convenzione e consorzio



Art. 28 – Stipula delle convenzioni e costituzione dei consorzi

Titolo X – Qualificazioni internazionali del titolo di Dottore di ricerca

Art. 29 – Co-tutela di tesi

Art. 30 – Certificazione di *Doctor Europaeus*

Titolo XI – Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 – Disposizioni transitorie e finali

Allegati:

Allegato A –	Schema per la proposta di istituzione dei Corsi di dottorato
Allegato B –	Schema di Regolamento dei Corsi di dottorato
Allegato C –	Schema di convenzione per il finanziamento esterno di borse di dottorato
Allegato D –	Schema per la stipula di convenzioni per la realizzazione dei Corsi di dottorato
Allegato E –	Schema per la costituzione di consorzi per la realizzazione dei Corsi di dottorato
Allegato F –	Schema per la stipula di accordi di co-tutela in entrata
Form F [Allegato F] –	Form F Co-direction agreement
Allegato G –	Riepilogo delle scadenze per la gestione dei Corsi di dottorato
Allegato H –	Schema per la Valutazione esterna



Titolo I – Ambito di applicazione

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (d'ora in avanti Ateneo), al fine di ottenere l'accreditamento della sede e dei Corsi, ai sensi del D.M. n.226/2021.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
 - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
 - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
 - c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, del DM 226/2021, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:

- a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
- b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
- c) promuove opportunità di formazione multidisciplinare e transdisciplinare, anche accademici, quali il settore industriale, amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
- d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;



- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.
4. Al fine di garantire la massima flessibilità nel processo di armonizzazione dei regolamenti delle diverse Istituzioni (italiane e straniere) partecipanti, i principi di cui agli articoli seguenti non si applicano ai Corsi attivati nell'ambito di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, per tutti gli aspetti disciplinati dalla specifica regolamentazione.

Titolo II – Istituzione, attivazione e valutazione dei Corsi

Art. 2 - Istituzione dei Corsi

1. L'Ateneo ha facoltà di istituire Corsi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. I Corsi attivati, senza partecipazioni esterne all'Ateneo, hanno sede amministrativa presso un Dipartimento. Per i Corsi attivati in convenzione od in consorzio, la sede amministrativa è stabilita dai rispettivi atti costitutivi.
3. I Corsi hanno durata triennale, con decorrenza giuridica e amministrativa dal *1 novembre*. I Corsi sono organizzati in Cicli formativi (d'ora in avanti Cicli), ciascuno dei quali corrisponde all'insieme dei Corsi attivati nello stesso anno accademico.
4. Le proposte di istituzione di nuovi Corsi, anche in convenzione o consorzio, sono presentate da uno o più Dipartimenti, previa deliberazione dei rispettivi Consigli, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di rispettiva pertinenza. La proposta deve essere presentata al Rettore entro il *28 febbraio* dell'anno accademico in cui è prevista la data di inizio del Corso, utilizzando lo schema accluso al presente Regolamento, del quale forma parte integrante come **Allegato A** (*Schema per la proposta di istituzione dei Corsi di dottorato*).
5. Ciascuna proposta di istituzione deve specificare:



- a) il Dipartimento cui il Corso afferisce come sede amministrativa;
 - b) gli altri Dipartimenti eventualmente coinvolti nell'organizzazione del Corso;
 - c) la tipologia del Corso (interno, o in convenzione con altri Atenei/enti di ricerca o imprese, in consorzio fra Università, istituito nell'ambito di progetti di collaborazione internazionali);
 - d) il titolo del Corso;
 - e) l'area o le aree scientifico-disciplinari di riferimento;
 - f) la tematica generale, gli obiettivi formativi e i relativi programmi di ricerca e didattica;
 - g) l'eventuale articolazione in curricula;
 - h) le potenziali prospettive occupazionali;
 - i) il progetto scientifico;
 - j) l'indicazione del docente proposto come Coordinatore;
 - k) l'elenco dei professori e ricercatori proposti come componenti del Collegio dei docenti;
 - l) la previsione del numero complessivo di dottorandi, con e senza borsa, ritenuto sostenibile per ciascun Ciclo;
 - m) le strutture e le attrezzature scientifiche nonché le risorse finanziarie eventualmente disponibili;
 - n) eventuali collaborazioni con il sistema delle imprese;
 - o) eventuali soggiorni di studio/ricerca in Italia o all'estero;
 - p) attività formative comuni;
 - q) eventuali attività per sostenere la produttività scientifica dei dottorandi;
 - r) eventuali azioni per aumentare l'attrattività del dottorato.
6. I nuovi Corsi sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Senato Accademico, entro il *31 marzo* di ciascun anno.
7. A seguito dell'approvazione delle proposte di istituzione di nuovi Corsi, l'Ateneo presenta al MIUR la domanda di accreditamento.

Art. 3 - Accreditamento dei Corsi

1. I requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi sono:
- il collegio di dottorato costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio, tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza; i componenti del



collegio appartenenti ad Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;

- congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
 - strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
 - attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
 - un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
2. Ai Corsi attivati in convenzione o consorzio si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e dagli Artt. 27 e 28 del presente Regolamento.
3. La procedura di accreditamento deve essere ripetuta nei seguenti casi:
- modifica della denominazione dei corsi;
 - modifica della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento;
 - sostituzione del coordinatore del corso.

Art. 4 - Attivazione dei Corsi già accreditati

1. Nel periodo di validità dell'accREDITamento, la proposta di attivazione per i Cicli successivi è formulata, su iniziativa del Collegio dei docenti, dal Consiglio del Dipartimento che ne è sede amministrativa, sentiti i Consigli dei Dipartimenti eventualmente coinvolti e previa verifica della permanenza dei requisiti di idoneità, effettuata dal Nucleo di Valutazione. La proposta, con annessa la relazione del Nucleo di Valutazione, è inviata al Rettore entro il *28 febbraio* dell'anno accademico in cui è prevista la data di inizio del Corso. Le eventuali variazioni rispetto al Ciclo precedente devono essere comunicate utilizzando il modulo accluso al presente Regolamento, di cui forma parte integrante come **Allegato A** (*Schema per la proposta di istituzione dei Corsi di dottorato*).
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera entro il *31 marzo* di ogni anno l'attivazione dei Corsi già accreditati o la loro eventuale disattivazione in caso di esito negativo della verifica condotta dal Nucleo di Valutazione.



Art. 5 - Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di Amministrazione stanza e ripartisce, entro il *31 marzo* di ogni anno, le risorse interne destinate al funzionamento dei Corsi già accreditati e di nuova istituzione, previo parere positivo ed in applicazione dei criteri approvati dal Senato Accademico.
2. Borse di dottorato aggiuntive possono essere finanziate o cofinanziate dai Dipartimenti e tramite accordi con enti pubblici e privati o con imprese, con le modalità indicate all'art. 18, comma 2 del presente Regolamento.
3. La Delibera del Consiglio di Amministrazione determina, nel rispetto della normativa vigente:
 - l'ammontare delle tasse e dei contributi dovuti dai dottorandi per l'iscrizione ed i requisiti per la concessione degli esoneri, in conformità alla normativa vigente sul diritto allo studio universitario ed al Regolamento di Ateneo su Tasse e Contributi;
 - il limite di reddito annuo compatibile con la titolarità della borsa di studio che non può superare l'importo annuo della medesima borsa;
4. La Delibera del Consiglio di Amministrazione determina inoltre per ciascun Corso:
 - il numero degli iscritti ammissibili, sulla base delle previsioni di cui all'Art. 2, comma 5, lettera l) del presente Regolamento;
 - il numero delle borse di studio, nonché il numero degli eventuali contratti di apprendistato e delle eventuali altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente;
 - il budget per la mobilità e la ricerca.

Art. 6 - Valutazione dei Corsi

1. Alla fine di ciascun anno di attività i Corsi vengono valutati dal Nucleo di Valutazione, secondo le disposizioni dell'ANVUR, verificando la permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento.
2. Il Nucleo di Valutazione fornisce inoltre indicazioni ai Collegi dei docenti per l'attività di autovalutazione sia delle singole attività formative che del Corso nel suo complesso.
3. L'attività di monitoraggio da parte del Nucleo di Valutazione può prevedere lo svolgimento di audizioni del Coordinatore, dei componenti del Collegio dei docenti e dei dottorandi.
4. La relazione deve essere consegnata al Rettore entro il *28 febbraio*.

Titolo III - Organi e Regolamenti dei Corsi

Art. 7 - Organi dei Corsi

1. Gli organi di ciascun Corso sono il Collegio dei docenti (d'ora in avanti Collegio) e il Coordinatore, che ne assume la presidenza.
2. La composizione iniziale del Collegio e l'indicazione del Coordinatore pro tempore del corso sono definiti nella proposta di istituzione del corso approvata dal Dipartimento sede amministrativa del corso, sentiti i Dipartimenti eventualmente coinvolti.



3. La sostituzione del Coordinatore e le modifiche alla composizione del Collegio sono deliberate, su proposta del Collegio stesso, dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del Corso, previo parere dei Consigli dei Dipartimenti eventualmente coinvolti nell'organizzazione del Corso.

Art. 8 - Il Collegio e il Supervisore

1. Il Collegio del dottorato è costituito con le modalità di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento. Ogni componente del collegio può partecipare ad un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare ad un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca ad un corso di dottorato organizzato in forma associata ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DM 226/2021, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui agli artt. 10 e 11 del predetto DM. La partecipazione dei professori e ricercatori dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale al collegio dei docenti di un corso di dottorato attivato da un soggetto diverso dall'Ateneo di appartenenza è subordinata al nulla osta del Dipartimento di afferenza.
2. Alle sedute del Collegio prendono parte i rappresentanti dei dottorandi, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione delle questioni di rilevanza didattica e organizzativa. I rappresentanti sono eletti ogni due anni accademici e rimangono in carica fino al conseguimento del titolo. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso e avvengono in modalità telematica. Il numero minimo dei rappresentanti è pari a 2 per ciascun corso di dottorato, elevabile, su richiesta del Collegio, nel caso di corsi di dottorato articolati in 3 o più curriculum, fino ad un numero massimo pari a quello dei curriculum del corso. In caso di decadenza di un rappresentante viene nominato automaticamente il/la dottorando/a successivo/a in graduatoria.
3. Il Collegio cura la progettazione e la realizzazione scientifica e didattica del Corso. In particolare:
 - a) stabilisce gli obiettivi formativi, le tematiche, gli ambiti disciplinari e la struttura del Corso, proponendo al Dipartimento che ne è sede amministrativa l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
 - b) definisce annualmente l'organizzazione delle attività formative, quantificando l'attività didattica e tutoriale di professori e ricercatori;
 - c) definisce i contenuti del bando per l'ammissione al Corso;
 - d) propone i nominativi dei componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso;
 - e) definisce la tipologia delle prove di ammissione al Corso e i relativi criteri di valutazione;
 - f) assegna a ciascun dottorando un Supervisore;
 - g) definisce, sentito il Supervisore, il programma di formazione e ricerca individuale dei dottorandi;
 - h) verifica annualmente le attività svolte ed i risultati raggiunti dai dottorandi e ne delibera l'ammissione all'anno successivo o alla prova finale;
 - i) autorizza le missioni di studio e di ricerca dei dottorandi in Italia e all'estero di durata maggiore o uguale a 30 giorni e definisce le modalità di verifica dell'attività svolta;
 - j) rilascia ai dottorandi l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative e allo svolgimento di attività di tutorato;



- k) segnala all'Ufficio dottorati l'assenza ingiustificata dei dottorandi, ai fini dell'eventuale sospensione del pagamento della borsa di studio e dell'esclusione dal Corso;
 - l) delibera in merito alle richieste di trasferimento da altri Corsi;
 - m) propone la sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al Corso e la stipula di convenzioni di co-tutela;
 - n) approva la relazione finale del dottorando sulle attività formative e scientifiche svolte;
 - o) nomina i Valutatori esterni e propone al Rettore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca;
 - p) promuove forme di collaborazione con altre Università italiane e straniere e con enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle attività di ricerca e il reperimento di risorse finanziarie.
4. Il Supervisore ha il compito di contribuire alla definizione del progetto formativo individuale del dottorando; di seguirne le attività, monitorando la disponibilità di fondi e attrezzature necessarie per lo svolgimento della ricerca; di fungere da relatore della tesi finale.
5. Il Supervisore deve essere affiancato da uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo. Nel caso il Supervisore appartenga a un Ateneo diverso da quello di Cassino il Collegio nomina almeno un co-supervisore di Ateneo, anche al fine della determinazione del Dipartimento di afferenza funzionale del dottorando
6. Il Collegio può riunirsi in modalità telematica, anche per favorire la partecipazione di docenti di altri Atenei italiani o stranieri.
7. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dai Regolamenti dei Corsi, di cui all'art. 10 comma 1.

Art. 9 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Collegio è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Coordinatore:
- a) convoca e presiede il Collegio, coordinandone le attività e attuandone le decisioni;
 - b) coordina le attività del Corso;
 - c) rappresenta il Collegio verso l'esterno e nei confronti degli altri organi dell'Ateneo;
 - d) assume con proprio provvedimento le delibere urgenti, sottoponendole all'approvazione del Collegio nella prima seduta utile;
 - e) svolge i compiti delegati dal Coordinatore della Scuola dottorale, se istituita.
 - f) interagisce con gli altri coordinatori per favorire le sinergie tra i corsi di dottorato.
3. Il Coordinatore rimane in carica per la durata dell'accreditamento del Corso e decade automaticamente alla scadenza dello stesso; dall'atto della nomina assume la gestione di tutti i Cicli attivi. Può designare tra i professori ordinari o associati a tempo pieno facenti parte del Collegio un Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, o per delega.
4. Il ruolo di Coordinatore può essere ricoperto al massimo per due mandati consecutivi.



5. In caso di cessazione anticipata il Collegio provvede, su convocazione del Decano, a proporre un nuovo Coordinatore per lo scorcio di mandato.

Art. 10 - Regolamenti dei Corsi

1. I Corsi di nuova istituzione si dotano di un proprio Regolamento, redatto sulla base dello schema accluso al presente Regolamento, di cui forma parte integrante come **Allegato B** (Schema di Regolamento dei Corsi di dottorato). Il Regolamento è approvato dal Consiglio del Dipartimento che ne è sede amministrativa (acquisito il parere dei Dipartimenti eventualmente coinvolti nella sua organizzazione) ed è adottato entro il 31 luglio con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. Il Regolamento definisce in particolare le modalità di:
 - a) funzionamento del Collegio;
 - b) svolgimento delle prove di ammissione e funzionamento della Commissione esaminatrice;
 - c) assegnazione a ciascun dottorando di un Supervisore e di uno o più co-supervisori;
 - d) presentazione e approvazione dei progetti formativi dei dottorandi, con le relative tempistiche;
 - e) verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi o all'esame finale;
 - f) organizzazione delle attività didattiche nel manifesto degli studi del Corso;
 - g) controllo della frequenza alle attività didattiche;
 - h) partecipazione dei dottorandi ad attività di tutorato o di didattica integrativa;
 - i) autorizzazione e rendicontazione delle missioni di studio e di ricerca dei dottorandi in Italia e all'estero;
 - j) ammissione all'esame finale e del suo svolgimento;
 - k) designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio;
 - l) presentazione ed accettazione delle domande di partecipazione al Collegio;
 - m) stipula di accordi internazionali e convenzioni di co-tutela.
3. Il Collegio assicura la periodica revisione del Regolamento del Corso.

Titolo IV. Scuola dottorale di Ateneo

Art. 11 - Scuola dottorale di Ateneo

1. I Corsi possono essere organizzati in una Scuola dottorale di Ateneo (d'ora in avanti Scuola), istituita con Decreto Rettorale previa delibera del Senato Accademico, alla quale afferiscono tutti i Corsi attivi presso l'Ateneo.
2. La Scuola ha esclusivamente funzioni di coordinamento dei Corsi e di gestione delle attività comuni mentre la titolarità dei corsi e l'accREDITamento dei corsi e delle sedi di dottorato, resta in capo all'Ateneo.
3. Organi della Scuola sono il Consiglio ed il Coordinatore.
4. Il Coordinatore della Scuola:



- a) è nominato dal Rettore tra i professori di prima fascia a tempo pieno, sentiti i Coordinatori dei Corsi;
 - b) dura in carica tre anni e decade comunque al termine del mandato del Rettore;
 - c) non può assumere contemporaneamente la funzione di Coordinatore di un Corso né di Direttore di Dipartimento.
5. Il Consiglio della Scuola è composto dal Coordinatore della Scuola, che lo presiede, e dai Coordinatori dei Corsi.
6. In caso di attivazione, la Scuola si dota di un proprio Regolamento che ne definisce le modalità organizzative e di funzionamento, in conformità con il presente Regolamento.

Titolo V – Requisiti e modalità di accesso

Art. 12 – Requisiti di accesso

- 1. L'ammissione ai Corsi avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica.
- 2. La domanda di partecipazione alla selezione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso:
 - a) di Laurea specialistica o magistrale anche a ciclo unico;
 - b) ovvero di Laurea ottenuta nella vigenza dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - c) ovvero di titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM;
 - d) ovvero di titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo, ai soli fini della partecipazione al concorso, dalla Commissione esaminatrice per l'accesso ai Corsi, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese di rilascio del titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli di studio;
 - e) ovvero da coloro che conseguiranno il titolo richiesto entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione in caso di non conseguimento del titolo stesso.

Art. 13 – Bando di selezione e modalità di partecipazione

- 1. Il bando per l'ammissione ai Corsi (d'ora in avanti bando), redatto in italiano e in inglese, è emanato, almeno una volta l'anno, con Decreto Rettorale, ed è pubblicato sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo "Euraxess" e su quello del MIUR, per almeno 30 giorni.
- 2. Il bando può prevedere una quota di posti riservata a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, ivi compresi i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale.
- 3. Nel bando devono essere indicati:
 - a) i Corsi attivati (anche in convenzione o in consorzio), con le relative denominazioni;
 - b) la data entro cui va presentata la domanda di partecipazione;
 - c) la data di conclusione delle procedure di valutazione e quella di pubblicazione, anche per via



- telematica, della graduatoria dei candidati;
- d) la data entro cui completare l'iscrizione;
 - e) la data di avvio dei Corsi;
 - f) l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico dei dottorandi;
 - g) la disciplina degli esoneri;
 - h) il limite di reddito annuo compatibile con il mantenimento della borsa di studio e le attività il cui svolgimento risulti incompatibile con l'iscrizione al Corso;
 - i) l'obbligo per il candidato di inserire la tesi finale nel Catalogo istituzionale di Ateneo per la ricerca ad accesso aperto;
4. Inoltre, per ciascun Corso, eventualmente differenziati per *curriculum*, devono essere indicati:
- a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili;
 - b) il numero e l'ammontare degli eventuali contratti di apprendistato;
 - c) l'ammontare di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Ateneo;
 - d) l'eventuale quota di posti (con e senza borsa) riservati a candidati che abbiano conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, e le eventuali procedure specifiche di ammissione;
 - e) i criteri di valutazione dei titoli, le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove di ammissione che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca;
 - f) il numero totale e l'ammontare delle borse di studio, con l'indicazione dei soggetti finanziatori se diversi dall'Ateneo (La dotazione, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, è di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre);
 - g) il numero degli eventuali posti senza borsa, in ragione di un posto ogni tre borse con borsa.
5. Nella domanda di ammissione il candidato è tenuto ad indicare se intende concorrere per una o più delle forme di sostegno finanziario specificate nel bando.
6. Coloro i quali siano già in possesso di un titolo di Dottore di ricerca non possono essere ammessi a sostenere le prove di ammissione per un Corso avente tematiche analoghe a quelle in cui hanno già conseguito il titolo.

Art. 14 - Commissioni esaminatrici per l'accesso ai Corsi

1. La Commissione esaminatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati per l'accesso ai Corsi (d'ora in avanti Commissione) è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Collegio, ed è composta, di norma, da tre professori e/o ricercatori universitari di ruolo qualificati nelle discipline attinenti agli ambiti scientifici del Corso (integrabili con non più di due esperti nelle medesime discipline) e da almeno due componenti supplenti. I componenti devono comunque essere in numero



dispari. La presidenza è assunta dal professore di I fascia o, in mancanza, dal professore di II fascia, più anziano in ruolo e a parità di ruolo dal più anziano di età.

2. Nel caso di Corsi articolati in *curricula*, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun *curriculum*; nel caso di Corsi o di borse finanziate da enti esterni la Commissione può essere integrata da non più di due esperti in rappresentanza di tali enti.
3. Le modalità per il funzionamento della Commissione sono definite nei Regolamenti dei singoli Corsi.

Art. 15 - Prove di selezione

1. Ciascun Corso, anche se articolato in *curricula*, prevede di norma un'unica tipologia di selezione dei candidati, che può consistere nella valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca, in una prova scritta e/o orale o in una combinazione delle suddette modalità.
2. Le prove di selezione possono essere espletate, in singoli casi o per tutti i candidati, anche in modalità telematica, purché sia consentito di verificare con certezza l'identità del candidato e non sia previsto lo svolgimento di prove scritte.
3. Nel caso di borse di studio o di finanziamenti finalizzati a tematiche di ricerca specifiche, al momento delle selezioni verrà valutata anche l'idoneità del candidato allo svolgimento delle suddette ricerche.

Art. 16 - Graduatorie di merito e procedure di ammissione

1. Al termine delle procedure di selezione la Commissione predisporre la graduatoria di merito dei candidati ammissibili al Corso, che viene emanata con Decreto Rettorale e resa pubblica ai sensi della normativa vigente entro il *10 ottobre*. In presenza di più *curricula* è possibile predisporre più graduatorie, una per ciascun *curriculum*.
2. I candidati sono ammessi al Corso, secondo l'ordine della graduatoria di appartenenza, fino alla concorrenza dei posti disponibili. La rinuncia o il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, entro il termine indicato nel bando comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal caso i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito di appartenenza. I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione entro e non oltre due giorni da quello successivo alla data di ricevimento della comunicazione dall'ufficio competente. In caso di rinuncia successiva alla iscrizione entro i primi tre mesi dall'inizio del corso, il Collegio può valutare la possibilità di ammettere un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria di appartenenza.
3. Se il Corso di Dottorato è articolato in *curricula* e ha optato per la redazione di graduatorie distinte per *curriculum*, i candidati sono ammessi a ciascun *curriculum* fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per quel *curriculum*. Qualora ad un *curriculum* sia ammesso un numero di candidati inferiore al numero di posti con borsa messi a bando e non specificamente assegnati al *curriculum*, tali posti potranno essere assegnati a candidati che concorrono su altri *curricula*, a scalare delle loro rispettive graduatorie, sulla base della votazione finale conseguita.



4. Le borse, i contratti di apprendistato e le eventuali ulteriori forme di sostegno finanziario sono attribuiti sulla base della graduatoria di appartenenza; a parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica personale ai sensi della normativa vigente. Per l'assegnazione dei posti senza borsa prevale, a parità di merito, il candidato con disabilità pari o superiore al 66% e in caso di ulteriore parità il candidato più giovane di età.

Art. 17 - Ammissione in sovrannumero

1. Possono essere altresì ammessi in sovrannumero coloro che, essendo stati già selezionati nell'ambito di programmi di ricerca dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale, pur non avendo presentato domanda di ammissione al concorso nei termini stabiliti dal bando, presentino richiesta di iscrizione al corso di dottorato. L'iscrizione è comunque subordinata alla verifica dei titoli di studio posseduti e alla preventiva approvazione del collegio dei docenti del dottorato che, in caso di candidati in possesso di titolo conseguito all'estero, delibera in merito all'idoneità del titolo.

Art. 18 - Tasse e contributi di iscrizione

1. I dottorandi sono totalmente esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi, ad eccezione dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio. Eventuali altri esoneri possono essere previsti e disciplinati da singole convenzioni.
2. Il dottorando non in regola con il pagamento dei contributi non può svolgere alcuna attività connessa al Corso al quale è iscritto e non è ammesso a sostenere l'esame finale.
3. La rinuncia all'iscrizione non dà diritto al rimborso dei contributi versati.

Titolo VI – Sostegno finanziario

Art. 19 - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

1. Sia per i Corsi attivati autonomamente che per quelli attivati nell'ambito di consorzi, l'Ateneo mette a disposizione il numero di borse di studio previsto dalla normativa vigente. Nel caso di Corsi in convenzione con imprese è possibile, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2015, attivare contratti di apprendistato, considerati equivalenti alle borse di studio ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.
2. Il numero di borse indicato nel bando può essere aumentato con provvedimenti successivi, qualora si rendano disponibili ulteriori borse finanziate, interamente o parzialmente, da enti esterni, a condizione che la stipula della convenzione relativa al finanziamento, redatta in base allo schema accluso al presente Regolamento di cui forma parte integrante come **Allegato C** (*Schema di convenzione per il finanziamento esterno di borse di dottorato*), avvenga entro la data di conclusione della selezione. Nel caso in cui le borse finanziate siano finalizzate allo sviluppo di ricerche su argomenti specifici è necessario che prima dell'inizio delle prove di selezione sia prodotta dall'ente finanziatore almeno una lettera di intenti, specificante i temi della o delle ricerche finanziate.
3. Le borse di studio non assegnate per mancanza di candidati idonei tornano nella disponibilità dell'Ateneo, che ha facoltà di attribuirle, su delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere



del Senato Accademico, ad altro Corso. Analoga facoltà si applica alle borse che dovessero rendersi disponibili entro tre mesi dall'inizio dell'attività dei Corsi a seguito di esclusione di uno o più dottorandi o per rinuncia da parte dei vincitori.

4. Le borse di studio sono rinnovate con cadenza annuale, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività formative previste e che non superi nell'anno di erogazione il limite di reddito determinato dal Consiglio di Amministrazione; in caso di superamento di tale limite il titolare della borsa è tenuto a presentare una dichiarazione di rinuncia alla borsa e a restituire l'importo percepito per l'anno di riferimento. Gli stessi principi si applicano alla fruizione di altre forme di sostegno finanziario.
5. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM n. 226/2021.
6. A ciascun dottorando, compresi quelli senza borsa, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, un budget di importo non inferiore al 10% di quello della borsa di studio, per lo svolgimento di attività di ricerca in Italia e all'estero.
7. Il pagamento delle borse di studio ai dottorandi viene effettuato in rate mensili posticipate.
8. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente, nella misura di due terzi a carico dell'Ateneo e di un terzo a carico del borsista.
9. Per i borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, nonché per coloro che frequentano il dottorato industriale o in apprendistato vale quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
10. Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato non può usufruirne per una seconda volta.

Titolo VII - Norme relative allo *status* di dottorando

Art. 20 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività didattiche e a svolgere le proprie attività di ricerca, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio, secondo il progetto formativo concordato con il proprio Supervisore e il/i co-Supervisore/i.
2. Al termine di ogni anno accademico il dottorando è ammesso all'anno successivo dal Collegio, sentiti il Supervisore e il/i co-Supervisore/i, sulla base della verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti. Una valutazione negativa comporta l'esclusione dal Corso.
3. Entro il trimestre successivo all'avvio del Corso, il dottorando deve registrarsi nel Catalogo istituzionale di Ateneo per la ricerca, nel quale è tenuto ad inserire le pubblicazioni prodotte, sia durante il Corso che nei tre anni successivi.
4. Quale parte integrante del progetto formativo i dottorandi possono svolgere, previo nulla osta del



Collegio e senza alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.

5. Sono estesi ai dottorandi gli interventi previsti dal D. lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 in materia di diritto allo studio.

Art. 21 – Attività compatibili con i Corsi

1. L'ammissione al Corso comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una diversa disciplina specifica per i Corsi in regime di convenzione o consorzio, o per i dottorandi che usufruiscono di contratti di apprendistato.
2. I dipendenti pubblici, ammessi per la prima volta ad un Corso, usufruiscono, per il periodo di durata normale del Corso, dell'aspettativa prevista dalla normativa vigente.
3. Ai dottorandi è consentita, previa autorizzazione del Collegio, la partecipazione, anche retribuita, alle attività di ricerca sviluppate presso le strutture dipartimentali, nonché a progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.
4. L'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative retribuite, è rilasciata dal Collegio, sentito il Supervisore, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Le attività retribuite ammissibili sono limitate a quelle che consentono l'acquisizione di competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.

Art. 22 - Incompatibilità e divieto di cumulo

1. Il regime delle incompatibilità con l'iscrizione ad un corso di dottorato è definito dalla normativa vigente.
2. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse di studio conferite a qualsiasi titolo, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri per consentire al dottorando di integrare con soggiorni all'estero la propria attività di ricerca.
3. Il godimento della borsa di dottorato è compatibile con altri redditi personali percepiti in modo continuativo nell'anno solare, entro il tetto massimo fissato con Delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di superamento di tale limite, la borsa è revocata per l'intero anno.

Art. 23 - Sospensione, esclusione e rinuncia agli studi

1. La frequenza al Corso è obbligatoriamente sospesa nei seguenti casi:
 - a) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - b) servizio civile;
 - c) malattia o infortunio documentati, di durata superiore a 30 giorni.
2. La frequenza può essere inoltre sospesa, su richiesta del dottorando, per le seguenti ragioni:
 - a) congedo parentale, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - b) rapporto di lavoro in prova;



- c) gravi e adeguatamente comprovati motivi, previa valutazione discrezionale da parte del Collegio.
3. La durata totale della sospensione, anche in caso di cumulo, non può essere superiore a 6 mesi, salvo che in caso di maternità.
 4. Al di fuori dei periodi di sospensione la gestante ha diritto a svolgere, concordandole con il Collegio, attività formative alternative a quelle ordinarie, nel caso in cui queste ultime possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro.
 5. Al termine del periodo di sospensione, l'interessato/a riprenderà la frequenza, dandone tempestiva comunicazione al Coordinatore. Tutti i periodi di sospensione sono recuperati al termine del Corso. Le scadenze amministrative saranno differite di una durata pari al periodo di sospensione. Nel deliberare in merito alla sospensione, il Collegio può fissare termini, condizioni o verifiche, compatibilmente con il completo recupero del periodo di sospensione ed al completamento della durata legale del Corso.
 6. In base alla durata della sospensione, il Collegio può decidere di fissare una seduta aggiuntiva per la discussione finale o di accorparla alla prima seduta utile dell'anno accademico successivo.
 7. Durante i periodi di sospensione, l'erogazione della borsa è sospesa.
 8. I dottorandi sono tenuti, a pena di esclusione, ad informare tempestivamente per iscritto il Coordinatore e l'Ufficio Dottorati del verificarsi delle cause di sospensione nonché a comunicarne, altrettanto tempestivamente, il loro venir meno.
 9. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
 10. Una proroga della durata del corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, proposta dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche e approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Tale proroga prevede la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del Dipartimento di afferenza del corso.
 11. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 9 e 10 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
 12. È prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di:
 - giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
 - assenza prolungata e non giustificata;
 - prestazioni di lavoro svolte senza l'autorizzazione del Collegio dei Docenti
 - violazione delle norme sull'incompatibilità
- L'esclusione dal Corso è disposta con decreto rettorale. Il pagamento della borsa di studio eventualmente erogata è interrotto a partire dalla data di esclusione.
13. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. Per i dottorandi beneficiari di borsa ciò comporta l'immediata sospensione del pagamento della borsa stessa e l'obbligo di restituzione delle mensilità eventualmente percepite dopo tale data.



Art. 24 - Proprietà dei risultati della ricerca e confidenzialità

1. Gli eventuali diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati conseguiti dal dottorando, inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo– software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente, ai Regolamenti di Ateneo ed eventualmente in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni stipulate con altre Università, imprese o enti coinvolti.
2. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione ad eventuali informazioni, dati e documenti dei quali dovesse venire a conoscenza nello svolgimento dell'attività di studio e di ricerca, in proprio e/o per conto dell'Ateneo.

Titolo VIII - Conseguimento del titolo e deposito della tesi

Art. 25 - Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca/Ph.D.

1. Il titolo di Dottore di ricerca (“Dott. Ric.” o Ph.D.”), con l’indicazione dell’eventuale *curriculum* seguito, è rilasciato a seguito della valutazione positiva di una tesi di ricerca redatta in lingua italiana o inglese (o in altra lingua autorizzata dal Collegio) e corredata da una sintesi in lingua inglese.
2. Al termine dell’ultimo anno di corso, entro il *31 ottobre*, il Collegio, sentito il Supervisore e vista la relazione stilata dal dottorando sulle attività complessivamente svolte e sulle eventuali pubblicazioni, formula un giudizio di ammissibilità alla valutazione esterna. Se il giudizio è positivo la documentazione è trasmessa in formato elettronico, a cura del Coordinatore o del Supervisore, ai Valutatori esterni entro il *30 novembre*. Un giudizio negativo comporta l’esclusione dal Corso.
3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni è esaminata da almeno due valutatori, designati con delibera del Collegio, in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è docente universitario, non appartenenti all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. I Valutatori possono appartenere a istituzioni estere e internazionali, non devono essere coinvolti nello svolgimento del Corso e non potranno far parte della Commissione giudicatrice per l’esame finale.
4. Entro il *15 gennaio*, ciascun Valutatore esprime per iscritto e invia al Coordinatore o al Supervisore il proprio giudizio analitico, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio utilizzando il modulo accluso al presente Regolamento, di cui forma parte integrante come **Allegato H** (*Schema per la Valutazione esterna*), proponendo l’ammissione della tesi alla discussione finale (eventualmente segnalando l’opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo massimo di sei mesi, se ritiene necessarie significative integrazioni o correzioni. Qualora un Valutatore non trasmetta la revisione nei tempi previsti, il Collegio, trascorsa una settimana, lo dichiara decaduto e provvede a nominare un sostituto.
5. Il Collegio, in base all’esame comparato dei giudizi dei due Valutatori, delibera entro il *15 febbraio* in merito all’ammissione di ciascun dottorando all’esame finale o sul rinvio (dandogliene in entrambi i casi tempestiva comunicazione); entro lo stesso termine il Collegio propone la composizione della Commissione giudicatrice per l’esame finale.



6. Entro il *28 febbraio* il dottorando deposita la versione definitiva della tesi nell'archivio istituzionale di Ateneo, secondo le modalità previste dal *Regolamento di Ateneo per il deposito delle tesi di dottorato*, dandone comunicazione all'Ufficio Dottorati, e ne invia una copia al Coordinatore o al Supervisore per l'inoltro alla Commissione. Entro lo stesso termine presenta la domanda di ammissione all'esame finale, con le modalità comunicate dall'ufficio competente. L'ammissione all'esame finale è subordinata all'espletamento dei predetti adempimenti
7. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione finale, corredata da un nuovo giudizio reso dai medesimi Valutatori alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. Nel caso di un rinvio superiore ai quattro mesi il termine ultimo per l'inoltro della tesi ai Valutatori esterni è fissato al *15 luglio* e quello per la trasmissione del loro parere al Coordinatore al *31 agosto*, mentre la comunicazione di ammissione al dottorando deve essere fatta entro il *15 settembre* ed il deposito della tesi definitiva deve avvenire entro il *30 settembre*. Nel caso di rinvii di minore entità il Collegio fisserà discrezionalmente il calendario degli adempimenti.
8. La discussione finale della tesi si svolge di fronte ad una Commissione nominata, per ciascun Corso, con Decreto Rettorale su proposta del Collegio, composta, ove possibile, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre membri qualificati nelle discipline attinenti al Corso. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti esterni all'Ateneo, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private anche straniere, particolarmente competenti sull'argomento di singole tesi. Almeno due terzi della Commissione devono essere di provenienza accademica, non devono appartenere all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e non devono far parte del Collegio.
9. Al massimo due componenti della Commissione giudicatrice possono, in caso di necessità, partecipare ai lavori a distanza, in modalità telematica.
10. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di I fascia o, in mancanza, dal professore di II fascia, più anziano in ruolo e a parità di ruolo dal più anziano di età, presente di persona alle sedute.
11. Al termine della discussione la tesi è approvata o respinta con motivato giudizio della Commissione, che le attribuisce una valutazione sintetica in termini di "adequata", "apprezzabile", "rilevante" o "eccellente" qualità. In presenza di risultati di particolare rilievo scientifico la Commissione, con voto unanime, ha facoltà di proporre in aggiunta alla valutazione di "eccellente" l'attribuzione della lode.
12. I lavori della Commissione possono essere articolati in più sessioni e devono concludersi entro il *30 aprile* dell'anno solare successivo a quello in cui il Corso è terminato o, in caso di rinvio disposto dai Valutatori, entro il *31 ottobre* dello stesso anno. Decorsi tali termini, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore ne nomina una nuova, della quale non possono far parte i componenti di quelle decadute. La nuova Commissione deve, improrogabilmente, concludere i lavori rispettivamente entro il *30 giugno* o il *31 dicembre* dello stesso anno.
13. Il Collegio, nel caso di comprovate esigenze del dottorando e con parere unanime, può proporre la nomina di una Commissione straordinaria per la discussione della tesi finale, che opera con cadenze temporali diverse da quelle previste dai commi precedenti.



14. Le spese di missione e gli eventuali ulteriori oneri sostenuti dalla Commissione sono a carico del Dipartimento che è sede amministrativa del Corso.
15. L'assenza del candidato alla discussione della tesi finale è giustificata solo nei casi di malattia, infortunio o forza maggiore, debitamente documentati all'Ufficio Dottorati. In tali casi il candidato sarà riconvocato per sostenere la discussione in una nuova data stabilita dalla Commissione. In caso di ulteriore assenza, ingiustificata o non giustificabile, il candidato decade dal diritto al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
16. Tutte le date indicate fanno riferimento al corso di dottorato con inizio il *1 novembre*.

Art. 26 - Conferimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito con Decreto Rettorale previo superamento dell'esame finale.
2. A seguito del conseguimento del titolo la tesi di dottorato viene resa visibile e liberamente consultabile, salvo che nel caso di embargo, mediante il quale, previa autorizzazione del Collegio, alcune parti della tesi possono essere rese indisponibili, nelle situazioni previste dal *Regolamento di Ateneo per il deposito delle tesi di dottorato*, per un periodo massimo di 12 mesi prorogabile, con specifica motivazione, di altri 6 mesi.

Titolo IX - Convenzioni e consorzi

Art. 27 - Corsi in convenzione e consorzio

1. Per la realizzazione di Corsi in collaborazione con altre istituzioni (Università, enti e istituzioni italiane o estere, pubbliche o private, di alta qualificazione, imprese italiane o straniere che svolgano attività di ricerca e sviluppo) l'Ateneo può stipulare convenzioni o istituire consorzi nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente.
2. Convenzioni e consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'adeguata definizione degli apporti scientifici e didattici delle parti e l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione fra i partner degli oneri finanziari e modalità opportune di scambio di docenti e dottorandi. Per i Corsi in convenzione può essere inoltre previsto il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
3. I soggetti coinvolti nella stipula di convenzioni o consorzi devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione del Corso per almeno un Ciclo.

Art. 28 - Stipula delle convenzioni e costituzione dei consorzi

1. La stipula di convenzioni e la costituzione di consorzi sono proposte dal Consiglio di Dipartimento che sarà sede amministrativa del Corso, d'intesa con i Consigli degli altri Dipartimenti eventualmente coinvolti, e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del senato Accademico, in tempo utile per consentire l'espletamento delle procedure di accreditamento. Le proposte devono garantire la disponibilità delle necessarie risorse umane e finanziarie, nonché la designazione dei docenti destinati a rappresentare l'Ateneo negli organismi paritetici previsti dalle convenzioni o negli organi consortili.
2. Nel caso di Corsi istituiti in convenzione o consorzio con enti di ricerca o imprese, la sede



amministrativa è l'Ateneo, cui spetta il rilascio del titolo di Dottore di ricerca.

3. Gli accordi finalizzati ad istituire convenzioni o consorzi con imprese possono fra l'altro prevedere:
 - a) in caso di Dottorato industriale, la destinazione di una quota di posti ai dipendenti delle imprese che siano impegnati in attività di elevata qualificazione, previo superamento della relativa selezione;
 - b) la stipula di contratti di apprendistato di alta formazione alla ricerca.
4. Convenzioni e statuti consortili sono sottoscritti dal Rettore, o da un suo delegato, e sono redatti in base agli schemi acclusi al presente Regolamento, di cui costituiscono parte integrante rispettivamente come **Allegato D** (*Schema per la stipula di convenzioni per la realizzazione dei Corsi di dottorato*) e come **Allegato E** (*Schema per la costituzione di consorzi per la realizzazione dei Corsi di dottorato*).
5. Per tutti gli aspetti non espressamente regolamentati dalla convenzione o dallo statuto del consorzio, i soggetti convenzionati o consorziati si impegnano ad osservare il Regolamento dell'Università individuata come sede amministrativa del Corso.

Titolo X - Qualificazioni internazionali del titolo di Dottore di ricerca

Art. 29 - Co-tutela di tesi

1. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione della tesi sotto la supervisione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente di una Università estera e prevede, a conclusione del percorso di Dottorato, il rilascio di un titolo doppio o congiunto che ha valore nei Paesi sede dei due Atenei.
2. Il titolo di Dottore di ricerca che preveda lo svolgimento di una tesi in co-tutela, è regolato dalla sottoscrizione di un'apposita convenzione, riferita ad un singolo dottorando, con un'Università di un Paese estero, nella quale l'Ateneo può figurare sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante.
3. La convenzione per le co-tutele in entrata è stipulata, su proposta del Collegio presentata entro 18 mesi dall'avvio del Corso, in base allo schema accluso al presente Regolamento, di cui forma parte integrante come **Allegato F** (*Schema per la stipula di accordi di co-tutela in entrata*).
4. Il titolo di Dottore di ricerca rilasciato dagli Atenei contraenti riporta l'esatta denominazione del Corso al quale è iscritto il dottorando beneficiario della co-tutela.
5. Il dottorando in co-tutela è tenuto a trascorrere un periodo di ricerca di almeno 12 mesi, anche non continuativi, nell'Università estera ospitante.
6. L'Ateneo può stipulare convenzioni-quadro con Università di Paesi esteri, finalizzate alla sottoscrizione di specifiche convenzioni di co-tutela.

Art. 30 - Certificazione di *Doctor Europaeus*

1. Su richiesta del dottorando, approvata dal Collegio all'atto dell'ammissione della tesi alla discussione pubblica, al titolo di Dottore di ricerca può essere aggiunta la qualificazione di *Doctor Europaeus*, nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni, stabilite dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei Paesi dell'Unione Europea e recepite dalla European University Association (EUA):



- a) all'atto della discussione pubblica devono essere disponibili due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi, rilasciati da professori o ricercatori provenienti da due Università europee diverse da quella nella quale viene discussa;
- b) almeno un componente della Commissione deve provenire da una istituzione accademica o di ricerca di un Paese dell'Unione europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
- c) parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, anch'essa diversa da quella del Paese in cui la tesi viene discussa;
- d) parte della ricerca presentata nella tesi è stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione europea diverso da quello in cui ha sede il Corso.

Titolo XI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento, adottato con delibera del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito dell'Ateneo e si applica a partire dal XXXVIII ciclo.
- 2. Il Regolamento emanato con D.R. n. 253 del 27.04.2017 e modificato con D.R. n. 396 del 17.04.2019, si applica ai cicli precedenti.
- 3. Le scadenze temporali degli adempimenti previsti dal presente Regolamento potranno essere modificate di anno in anno con Delibera del Senato Accademico per adeguarle alle disposizioni ministeriali. Dette scadenze sono riportate nell'**Allegato G** (*Riepilogo delle scadenze per la gestione dei Corsi di dottorato*) accluso al presente Regolamento di cui forma parte integrante. Lo scadenziario del XXXVIII ciclo è definito dagli Organi accademici.
- 4. I Coordinatori in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono le loro funzioni e prerogative fino alla scadenza dei rispettivi mandati.
- 5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale in materia di dottorato di ricerca e alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.